

ALLEGATO A)
alla Delibera del Consiglio Provinciale
n. ____ del ____



Provincia di Ravenna

Indirizzi Provinciali per gli Interventi di Qualificazione e Miglioramento della Scuola dell' Infanzia.

Anni 2021 -2023
(L.R. 8 Agosto 2001 N. 26; L.R. 30 Giugno 2003 N. 12)

1. Quadro normativo

Gli Indirizzi Provinciali si inseriscono nel quadro degli Indirizzi regionali per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia approvati con Delibera dell'Assemblea Legislativa del 02/08/2021 n. 1240 *“Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento dell'infanzia. Triennio 2021-2023”*.

Coerentemente con le indicazioni regionali, delineano il quadro unitario e organico di riferimento per la programmazione degli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali e per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto.

Gli elementi salienti del quadro normativo di riferimento sono :

- la legge 10 marzo 2000, n. 62 *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*;
- la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 *“Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R.25 maggio 1999, n.10”* la quale dispone che le Province approvino il programma degli interventi volti a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie e ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e servizi integrativi e la scuola dell'obbligo.
- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 *“Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro”* che prevede che, fatti salvi gli orientamenti delle attività educative rientranti nelle norme generali sull'istruzione di competenza dello Stato, per sostenere l'innalzamento della qualità dell'offerta della scuola dell'infanzia, nonché l'innovazione pedagogico-didattica, la Regione definisca linee orientative di qualificazione, basate sulle ricerche, sulle esperienze e, più in generale, sul patrimonio culturale in ambito educativo e ne favorisca l'applicazione. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli enti locali sostengono l'adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico.
- la legge regionale 25 novembre 2016, n 19 *“Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n.1 del 10 gennaio 2000”*, che prevede, tra altro, che la Regione e gli Enti locali promuovano e realizzino la continuità tra i servizi per la prima infanzia e le scuole dell'infanzia;
- il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai 6 anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107”* che promuove la continuità del percorso educativo e scolastico e la collaborazione tra le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione attraverso attività di progettazione, coordinamento e formazione comuni e individua tra gli obiettivi strategici da perseguire, la formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione e il coordinamento pedagogico territoriale;

- la Delibera dell' Assemla Legislativa Regionale n. 1240 del 02/08/2021 "Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia. (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12).

2. La programmazione precedente: anni 2019-2020

La programmazione provinciale e regionale relativa agli anni 2019-2020, attuativa delle LL.RR. n. 26/01 e n. 12/03, è stata finalizzata a:

- promuovere la qualità dell'offerta educativa delle scuole dell'infanzia, con particolare riferimento alla continuità pedagogica e al raccordo interistituzionale tra le scuole stesse, i servizi educativi, la scuola primaria, allo sviluppo di tematiche di particolare rilevanza sociale (educazione alle differenze, interculturalità, promozione della genitorialità) e allo sviluppo di reti di scuole statali e paritarie (Interventi di qualificazione);
- sostenere il miglioramento della proposta educativa delle scuole dell'infanzia paritarie private (interventi di miglioramento), nell'ambito delle Intese regionali ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge Regionale 8 agosto 2001, n.26;
- sostenere la funzione del coordinamento pedagogico nelle scuole paritarie.

Le risorse trasferite dalla Regione alla Provincia di Ravenna negli anni 2019- 2020 ammontano a € 974.967,49 così suddivise: € 222.826,28 per interventi di qualificazione; € 584.858,36 per interventi di miglioramento; € 167.282,82 per il sostegno al coordinamento pedagogico .

Negli anni di riferimento i progetti di qualificazione realizzati sono stati 16 e si sono svolti in tutto il territorio provinciale (comuni di Ravenna, Cervia, Russi, Unione della Bassa Romagna, Unione della Romagna Faentina). I progetti sono stati presentati da 5 Istituti comprensivi, in qualità di capofila di aggregazioni di scuole di diversa tipologia gestionale, dal Comune di Ravenna e dall' Unione della Bassa Romagna. I progetti hanno sviluppato le tematiche indicate come prioritarie nella programmazione regionale e provinciale, con particolare riferimento alla continuità pedagogica tra servizi educativi nido - scuola dell' infanzia - scuola primaria, il sostegno e la promozione della genitorialità, l'educazione interculturale, l'educazione alle differenze e l' integrazione di bambini con deficit.

Gli Interventi di miglioramento della proposta educativa delle scuole dell'infanzia paritaria privata sono stati presentati dalla Federazione Italiana Scuola Materna, in quanto firmataria delle Intese Regionali previste dall' art 7, comma 3, della Legge Regionale 8 agosto 2001). Gli interventi realizzati hanno coinvolto ogni anno n. 47 scuole private paritarie su tutto il territorio provinciale. Gli interventi, come previsto dalle Intese Regionali, sono stati finalizzati :

- a migliorare la **flessibilità degli orari**, allo scopo di agevolare la gestione dei tempi organizzativi delle famiglie, attraverso l'attivazione di orari differenziati,
- **al miglioramento del contesto** attraverso allestimento e riorganizzazione di spazi comuni,
- diffusione della compresenza del personale nei turni previsti, al fine di garantire l'innalzamento della qualità, derivante da un miglior rapporto numerico tra adulti e bambini,
- azioni di miglioramento del contesto attraverso una accurata organizzazione degli spazi di accoglienza dei bambini e dei genitori, con particolare riguardo all'accoglienza dei bambini

disabili, agli spazi di intersezione e di sezione, per aumentare le opportunità didattiche (angoli, centri ludico-didattici e laboratori tematici)

- realizzazione del raccordo delle scuole dell'infanzia con i nidi o con le sezioni di nidi d'infanzia o con le "sezioni primavera", i servizi integrativi del territorio, nonché con la scuola dell'obbligo, anche attraverso azioni formative congiunte;
- valorizzazione del coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo;
- predisposizione della documentazione dell'attività svolta

Sono stati approvati complessivamente 2 interventi, uno per ogni anno di programmazione (2019-2020).

Per il sostegno al coordinamento pedagogico nelle scuole paritarie sono stati finanziati per ogni annualità di riferimento 2019 – 2020 attività finalizzate al raggiungimento di una più efficace programmazione educativa, funzionale alle singole scuole in rete; al sostegno al lavoro dei docenti con attività di formazione; al coordinamento delle scuole per una proficua condivisione di stili di programmazione, progettazione, organizzazione e gestione dei rapporti con l'utenza. Beneficiari dei finanziamenti sono, ai sensi degli indirizzi regionali, le scuole paritarie private e pubbliche di Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti oppure di Unioni dei Comuni .

Per quanto riguarda i progetti il cui svolgimento era previsto per l'a.s. 2019/2020, in alcuni casi si è resa necessaria, a causa dell'emergenza sanitaria, una revisione delle modalità di realizzazione dei progetti o una proroga per permetterne la conclusione.

3. Finalità della programmazione 2021 -2023

I principi che ispirano gli indirizzi provinciali per gli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, nonché per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto, derivano dalla normativa regionale in materia e si caratterizzano per la volontà di porre al centro delle politiche pubbliche la cultura dei diritti dell'infanzia, confermando l'impegno al dialogo e alla collaborazione con tutti i soggetti interessati al fine di consolidare e potenziare l'offerta dei servizi.

Gli interventi previsti in coerenza con gli indirizzi regionali e in continuità con gli indirizzi provinciali previgenti si pongono l'obiettivo di qualificare il sistema provinciale delle scuole dell'infanzia per promuovere azioni volte alla qualificazione, miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto, anche con riferimento alla continuità e al raccordo interistituzionale tra le scuole stesse, i servizi educativi per la prima infanzia e la scuola primaria.

Le azioni individuate dalla Regione Emilia-Romagna, integralmente assunte dai presenti Indirizzi provinciali, sono riconducibili :

- a) alla **dotazione di coordinatori pedagogici**, sostenendo i soggetti gestori privati, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, e gli Enti locali affinché provvedano a dotarsi di tali professionalità. Qualora il soggetto gestore sia l'Ente locale, il requisito di accesso al finanziamento è rappresentato dalla popolazione residente pari o inferiore a 30.000 abitanti.

Il finanziamento può essere destinato altresì alle forme associative degli Enti locali, anche con popolazione complessiva superiore ai 30.000 abitanti. Le azioni potranno essere finanziate se

presentate da associazioni di scuole dell'infanzia, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, anche in aggregazione con servizi per la prima infanzia, a condizione che l'attività prevalente del coordinatore sia svolta a favore delle scuole dell'infanzia;

- b) alla realizzazione di **interventi di rilevanza regionale** attuati direttamente o tramite Enti Locali, come previsto nell'art. 7, comma 2 della L.R. 26/2001;
- c) alla **qualificazione** delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali tramite progetti presentati da aggregazioni di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione costituite:
 - da scuole statali e/o da scuole paritarie sia private che degli Enti locali;
 - da scuole dell'infanzia degli Enti locali, non aderenti al sistema nazionale di istruzione. Le aggregazioni possono essere formate esclusivamente da scuole di tale tipologia gestionale e rappresentate da un Comune capofila o anche da scuole del sistema nazionale di istruzione, comunque rappresentate da un Comune capofila;
- d) al **miglioramento** complessivo delle scuole dell'infanzia paritarie private, tramite intese tra Regione ed Enti locali con le Associazioni delle scuole dell'infanzia paritarie private ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. 26 del 2001, che prevedono progetti di innovazione del contesto, del rapporto educativo, nonché delle prestazioni offerte. Le intese dovranno essere finalizzate a individuare gli elementi fondanti il miglioramento dell'offerta formativa per le scuole dell'infanzia;

I progetti previsti dai punti c) e d) potranno essere presentati solo su una delle aree (qualificazione o miglioramento), ad evitare duplicazioni di finanziamenti a favore della stessa aggregazione di scuole.

4. Interventi a sostegno del coordinamento pedagogico

4.1 Obiettivi

La Regione nei propri indirizzi promuove azioni volte a sostenere i soggetti gestori privati, facenti parte del sistema nazionale di istruzione e gli Enti locali, affinché provvedano a dotarsi di queste professionalità, in un'ottica di integrazione tra i servizi.

Gli interventi sono volti a sostenere i soggetti gestori privati e gli Enti Locali, facenti parte del sistema nazionale dell'istruzione al fine di sostenere gli interventi di coordinamento pedagogico per l'utilizzo ottimale delle risorse educative del proprio territorio sia in termini di organizzazione del lavoro che in termini di contenuti per sostenere, orientare e controllare l'attività dei servizi di sua competenza.

La programmazione deve essere finalizzata alla promozione di una progettualità integrata e mirata degli interventi al fine di perseguire obiettivi di continuità e di arricchimento dell'offerta educativa, anche tramite la partecipazione al coordinamento provinciale territoriale, il confronto e la concertazione tra le realtà educative della prima e della seconda infanzia.

Le azioni, in coerenza con le indicazioni regionali, devono essere volte al sostegno dei soggetti gestori privati facenti parte del sistema nazionale di istruzione e agli Enti Locali gestori delle scuole dell'infanzia, a sostegno del coordinamento pedagogico per un'efficace pianificazione dei loro servizi educativi per l'infanzia sia in ambito educativo che metodologico.

4.2 Destinatari

I beneficiari del finanziamento per la dotazione di **coordinatori pedagogici** sono:

- Scuole dell'infanzia gestite da soggetti privati, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, anche in aggregazione con servizi per la prima infanzia;
- Enti Locali, gestori delle scuole dell'infanzia, anche in aggregazione con servizi per la prima infanzia, purché abbiano una popolazione residente pari o inferiore ai 30.000 abitanti, e le forme associative indicate dalla L.R. n. 11/2001 e successive modificazioni, anche con popolazione complessiva superiore ai 30.000 abitanti.

In entrambi i casi l'attività prevalente del coordinatore deve essere svolta a favore delle scuole dell'infanzia.

E' da ritenersi prevalente l'attività svolta per almeno il 51% dell'impegno orario nelle scuole dell'infanzia (bambini in età 3-6 anni).

Gli interventi di coordinamento pedagogico devono essere presentati tramite un soggetto "capofila" che potrà essere anche un'Associazione cui i soggetti gestori aderiscono e dovranno coinvolgere **almeno 2 scuole e almeno 5 sezioni**.

4.3 Risorse , modalità di assegnazione e erogazione

L'ammontare delle risorse disponibili, sarà determinato dalla Regione con propri atti.

Ad ogni aggregazione sarà assegnata una somma pari al valore della "quota sezione" moltiplicata per il numero delle sezioni componenti l'aggregazione stessa.

La "quota sezione" sarà determinata dividendo il totale delle risorse destinate agli interventi di coordinamento pedagogico per il numero totale delle sezioni destinatarie degli interventi.

Le risorse assegnate saranno liquidate in un'unica soluzione a consuntivo, a seguito della presentazione di una relazione finale. La documentazione a consuntivo dovrà contenere le indicazioni sul risultato ottenuto in termini di organizzazione del lavoro e contenuti educativi.

5. Interventi di Qualificazione delle Scuole dell'infanzia del Sistema Nazionale di Istruzione e degli Enti Locali

5.1 Obiettivi

E' obiettivo generale sostenere il processo di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali.

Gli interventi sono finalizzati al rafforzamento della programmazione degli interventi nella fascia di età 3-6 anni al fine di creare i presupposti per una continuità educativa orizzontale e verticale e prevedono il sostegno alla qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali attraverso l'assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti presentati da aggregazioni di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione.

5.2 Destinatari

I destinatari delle risorse finalizzate alla realizzazione di interventi di **qualificazione** sono aggregazioni di scuole dell'infanzia costituite da:

- scuole statali e/o da scuole paritarie sia private che degli Enti locali;

In entrambi i casi le aggregazioni dovranno essere rappresentate da un Comune capofila.

5.3 Caratteristiche degli Interventi:

Sono ammissibili al finanziamento gli interventi presentati da aggregazioni composte da un numero **minimo di 3 scuole** e relative ad azioni aventi una dimensione comunale e/o sovra comunale.

Gli interventi dovranno promuovere una progettualità integrata e mirata delle azioni al fine di perseguire obiettivi di continuità orizzontale e verticale e di arricchimento dell'offerta educativa e dovranno riguardare tematiche di particolare rilevanza socio-culturale, quali:

- l'educazione interculturale e, più in generale, l'educazione alle differenze, nonché azioni educative relative a problematiche dell'infanzia ritenute emergenti e particolarmente significative a livello locale;
- l'integrazione dei bambini con deficit;
- il coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo e la promozione della genitorialità;
- la progettazione integrata e lo sviluppo del raccordo tra i servizi educativi per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia e la scuola primaria e la continuità pedagogica e didattica negli anni ponte (2/4 anni e 5/7 anni), al fine di rispettare i diversi ritmi di crescita e le differenti esigenze dei bambini e delle bambine.

Gli interventi dovranno prevedere la documentazione delle esperienze per consentire il confronto, la riproducibilità e la diffusione nel territorio per una maggiore promozione delle stesse.

In considerazione del ruolo finora svolto dai Comuni, sia in forma singola che associata, nonché per supportare l'integrazione delle politiche a livello locale, i progetti relativi alle azioni di qualificazione saranno presentati alla Provincia dai Comuni/Unioni dei Comuni competenti per territorio e/o da un Comune/Unione dei Comuni capofila, con funzioni di coordinamento.

Qualora il Comune/Unione dei Comuni che presenta il progetto non sia anche capofila dello stesso, dovrà essere chiaramente indicato il soggetto capofila al quale liquidare il contributo e che ne curerà la gestione/rendicontazione.

I progetti dovranno essere presentati solo su una delle aree, "qualificazione" oppure "miglioramento", ad evitare duplicazioni di finanziamento a favore della stessa aggregazione di scuole.

5.4 Risorse , modalità di assegnazione e erogazione

L'ammontare delle risorse disponibili sarà determinato dalla Regione con propri atti.

La Provincia, sulla base delle risorse regionali, assegnerà i finanziamenti a progetti che siano caratterizzati da:

- l'educazione interculturale e, più in generale, l'educazione alle differenze, nonché azioni educative relative a problematiche dell'infanzia ritenute emergenti e particolarmente significative a livello locale;
- l'integrazione dei bambini con deficit;
- il coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo e la promozione della genitorialità;

- la progettazione integrata e lo sviluppo del raccordo tra i servizi educativi per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia e la scuola primaria e la continuità pedagogica e didattica negli anni ponte (2/4 anni e 5/7 anni), al fine di rispettare i diversi ritmi di crescita e le differenti esigenze dei bambini e delle bambine.

Le risorse saranno assegnate secondo i seguenti **criteri**:

1. Il 40 % delle risorse disponibili, in base al numero delle sezioni di scuola dell'infanzia coinvolte nei progetti ammessi, in modo da calcolare una quota sezione da moltiplicare per il numero di sezioni di scuola di infanzia coinvolte in ciascun progetto.
2. Il 60 % delle risorse disponibili sarà suddiviso in parti uguali tra i progetti che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

2.a) Sviluppino almeno una delle seguenti tematiche:

- l'educazione interculturale e, più in generale, l'educazione alle differenze, nonché azioni educative relative a problematiche dell'infanzia ritenute emergenti e particolarmente significative a livello locale;
- l'integrazione dei bambini con deficit;
- il coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo e la promozione della genitorialità;
- la progettazione integrata e lo sviluppo del raccordo tra i servizi educativi per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia e la scuola primaria e la continuità pedagogica e didattica negli anni ponte (2/4 anni e 5/7 anni), al fine di rispettare i diversi ritmi di crescita e le differenti esigenze dei bambini e delle bambine

2.b) prevedano la partecipazione di diverse tipologie gestionali e/o di servizi educativi/scuole primarie presenti nell'ambito territoriale di appartenenza

L'erogazione dei fondi avverrà con le seguenti modalità:

- il 70% delle risorse sarà erogato all'approvazione del progetto
- il 30% a saldo, previa rendicontazione e relazione finale.

La documentazione a consuntivo dovrà contenere le indicazioni sul risultato ottenuto in termini di azioni attivate e contenuti educativi affrontati.

6. Interventi di Miglioramento delle Scuole dell'infanzia Paritarie Private

6.1 Obiettivi

Gli interventi sono finalizzati al sostegno ad azioni per il **miglioramento** complessivo delle scuole dell'infanzia paritarie private, tramite intese tra Regione ed Enti locali con le Associazioni delle scuole dell'infanzia paritarie private ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. 26/2001, che prevedono progetti di innovazione del contesto, del rapporto educativo, nonché delle prestazioni offerte.

6.2 Destinatari

I destinatari dei finanziamenti sono le aggregazioni di scuole private paritarie aderenti alle Associazioni firmatarie delle intese regionali.

Per accedere al finanziamento, le scuole dell'infanzia private paritarie della provincia aderenti ad Associazioni firmatarie delle Intese, che assolvono funzioni di coordinamento, dovranno presentare, in aggregazione tra loro, progetti su area provinciale o sub provinciale.

I progetti relativi alle azioni di miglioramento dovranno essere inoltrati alla Provincia dall'Associazione capofila e dovranno essere presentati solo su una delle aree ("qualificazione" oppure "miglioramento") ad evitare duplicazioni di finanziamento a favore della stessa aggregazione di scuole.

6.3 Caratteristiche degli Interventi

Gli interventi su area provinciale o sub provinciale, dovranno comprendere alcune delle seguenti azioni:

- adozione di una maggiore flessibilità degli orari, allo scopo di agevolare la gestione dei tempi organizzativi delle famiglie, nel rispetto dei diritti e dei bisogni dei bambini, che possono essere meglio soddisfatti tramite l'attivazione di orari differenziati;
- diffusione della compresenza del personale nei turni previsti, al fine di garantire l'innalzamento della qualità, derivante da un miglior rapporto numerico tra adulti e bambini;
- azioni di miglioramento del contesto attraverso una accurata organizzazione degli spazi di accoglienza dei bambini e dei genitori, con particolare riguardo all'accoglienza dei bambini disabili, agli spazi di intersezione e di sezione, per aumentare le opportunità didattiche (angoli, centri ludico-didattici e laboratori tematici), nonché al perfezionamento degli stili relazionali e comunicativi rivolti alle famiglie;
- sviluppo del raccordo delle scuole dell'infanzia con le sezioni di nidi d'infanzia o con le "sezioni primavera", i servizi integrativi del territorio, nonché con la scuola dell'obbligo, anche attraverso azioni formative congiunte;
- valorizzazione del coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo;
- integrazione dei bambini con deficit, educazione interculturale e, più in generale, educazione alle differenze, nonché azioni relative a problematiche dell'infanzia ritenute emergenti e di particolarmente significative a livello locale.

Inoltre dovranno prevedere la documentazione delle esperienze per consentire il confronto, la riproducibilità e la diffusione sul territorio

6.4 Risorse , modalità di assegnazione e erogazione

L'ammontare delle risorse disponibili, sarà determinato dalla Regione con propri atti.

La Provincia , sulla base delle risorse regionali, assegnerà le risorse secondo i seguenti **criteri**:

- una quota base per sezione coinvolta fino all' 80% delle risorse disponibili
- il restante 20% sarà suddiviso in parti uguali tra i progetti che trattino almeno una delle tematiche individuate nel precedente paragrafo.

L'erogazione dei fondi avverrà con le seguenti modalità:

- il 70% delle risorse sarà erogato all'approvazione del progetto;
- il 30% a saldo, previa rendicontazione e relazione finale.

La documentazione a consuntivo dovrà contenere le indicazioni sul risultato ottenuto in termini di azioni attivate e contenuti educativi sviluppati.

7. Realizzazione di Interventi di rilevanza regionale

Ai sensi dell' art. all'art. 7, comma 2 della L.R. 26/2001, la Regione Emilia-Romagna può realizzare in via diretta o tramite gli Enti Locali interventi di rilevanza regionale.

Qualora le iniziative fossero realizzate tramite gli Enti locali, la Provincia le recepirà con propri atti.

8. Interventi e relative azioni di monitoraggio dei progetti e delle iniziative

Per consentire un'analisi corretta della programmazione locale e della conseguente spesa la Provincia trasmette alla Regione dati, informazioni e valutazioni circa il raggiungimento delle finalità sopra descritte, come previsto dal comma 3, art. 8 della L.R. 26/2001.